

O.elli del
8/10/2014

Risposta mozione punto 1):

Nella determinazione delle tariffe Tari approvate con atto n° 22 del 02/09/2014 trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997, che prevede:

- le utenze siano suddivise in domestiche e non domestiche, anche secondo la classificazione disposta con regolamento comunale;
- la tariffa è inoltre commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

In base al D.lgs 147/2013 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; l'insieme dei costi da coprire al 100% attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Il Regolamento Iuc del Comune di Frascati prevede che le attività non comprese in una specifica categoria siano associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa/qualitativa a produrre rifiuti e che la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

L'istituto in esame non sembra poter essere inserito in alcuna delle categorie dettate dal decreto. D'altronde lo stesso istituto con una comunicazione sostiene che, testualmente, "...per quanto superfluo, si precisa che la Banca d'Italia, in quanto Banca Centrale del paese, svolge una pluralità di attività non riconducibili a quelle delle banche commerciali alle quali fa riferimento la tariffa..."

Detta classificazione è la risultante di un processo di ridefinizione ed accorpamento delle preesistenti categorie TARSU, previsto dal D.p.r. 158/1999 come attuato.

Ciò detto, è risultato necessario procedere all'individuazione di un'ulteriore categoria tariffaria cui ascrivere la tassazione di una specifica tipologia di immobile destinato ad attività particolare non avendo trovato omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima tariffa.

Detta struttura infatti va peculiarmente considerata e tassata tenuto conto della notevole superficie ed al contempo del notevole flusso di persone presente nello stabile.

Per tali motivi solo l'individuazione di una specifica categoria ha consentito, sulla base del dato stimato e ponderato delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per kg/mq/anno, l'applicazione di una misura tariffaria appropriata.

Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto la piena discrezionalità dell'ente locale nella scelta dei coefficienti di produttività all'interno dei limiti individuati dal metodo di cui al DPR 158 per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa e nell'articolazione della tariffa in ragione delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale. (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2012, n. 539. Per il Supremo Giudice amministrativo, ancorché non possa dubitarsi della natura di atto generale del provvedimento istitutivo della tariffa e del suo regolamento, non può tuttavia negarsi che esso, proprio in quanto costituisce applicazione concreta anche delle disposizioni contenute nel DPR n.158/1999, ha un contenuto composito, in parte regolamentare e in parte provvedimentale, con particolare riferimento a quella parte in cui stabilisce il costo del

servizio e la determinazione della tariffa. Nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6208.)

Risposta mozione punto 2):

In caso in cui il contribuente contesti fondatamente la legittimità della tariffa applicatagli e ne ottenga la riduzione il Regolamento comunale Luc, all' articolo 12, definisce la procedura da adottare nei seguenti commi:

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell' anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Risposta mozione punto 3):

Si ritiene garantito pienamente il rispetto degli equilibri di bilancio e non necessario rivedere la determinazione delle tariffe.

Considerando soprattutto che con la solerte e tempestiva attività degli uffici è emerso che circa 20.000 mq non sono stati dichiarati dallo stesso istituto e dovranno essere iscritti a ruolo solo successivamente ad emissione di avviso di accertamento (in corso di definizione in questi giorni), a beneficio dello stesso o del prossimo piano finanziario.

COMUNE DI FRASCATI

Oggetto: Parere mozione protocollo 39576 del primo ottobre 2014 recante "TARI 2014 – CREAZIONE SOTTOCATEGORIA BANCA D'ITALIA".

Si ritiene che la mozione in oggetto abbia le caratteristiche di atto di natura politica, ragione per la quale non si esprime parere di regolarità tecnico contabile.

Si ritiene però doveroso precisare che la deliberazione n. 22 del 2 settembre 2014, richiamata nella premessa della mozione, reca – come di rito – parere di regolarità tecnico contabile, attestante il rispetto della normativa vigente anche con riferimento alle questioni di cui ai punti 1 e 2 della mozione medesima. Ad ogni buon fine, si precisa che la normativa di riferimento è quella di cui al Decreto legislativo 147/2013, D.P.R. 158/1999, Regolamento comunale I.U.C.

Frascati 8 ottobre 2014

Eleonora Magnanimi

